



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 35/2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile";

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^o marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" convertito con legge 27/2020;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.",

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020

RICHIAMATE ALTRESI:

l'ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante " Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d. P.C.M.17 maggio 2020",

L'ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

L'ordinanza 25 maggio 2020 n. 34 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

con le disposizioni come sopra richiamate ed in particolare il d.P.C.M. 17 maggio 2020, la ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 e l'ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 è stato assentito, nel rispetto del distanziamento sociale, l'accesso alle spiagge;

RILEVATO CHE:

in data 25 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 l'aggiornamento e l'integrazione alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive".

Le linee guida di cui al precedente alinea (allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente atto e ricomprendono ulteriori schede tecniche, in particolare:

- **Strutture termali e Centri Benessere;**
- **Professioni della Montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;**

CONSIDERATA la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, consente la riapertura e l'autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;

RITENUTO:

con riguardo alle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza e oggetto delle linee guida sopra richiamate possano essere assentite purché siano svolte nel rigoroso rispetto delle linee guida medesime;

che siano state pertanto accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle sopra richiamate linee guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del d.P.C.M. 17 maggio 2020;

di consentire pertanto a far data dal 3 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida adottate le seguenti attività:

- Centri benessere e centri termali;
- Professioni della Montagna;

RICHIAMATI :

- l'art. 1 del d.l. 33/2020 ai sensi del quale dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione;
- l'art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 e l'allegato 16 inerente l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria
- l'assoluto divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale;
- l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza

Per le motivazioni di cui in premessa:

ORDINA

1. di adottare sul territorio della regione Liguria l'aggiornamento e l'integrazione delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvato all'unanimità in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi dell'art. 1 comma 14 del d.l. 33/2020 (allegato 1) che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. la riapertura a far data dal 3 giugno dei Centri Benessere e dei Centri Termali nel pieno rispetto delle Linee guida di cui al punto 1;
3. di confermare l'apertura delle spiagge nel rispetto delle Linee Guida di cui al punto 1;
4. di confermare l'obbligo del distanziamento sociale e dell'uso di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto, e nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza sociale;
5. fermo restando quanto disciplinato dalla ordinanza 34/2020 e dalle linee guida di cui al punto 1, la ripresa dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza potrà avvenire attraverso la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività da inviare al Comune territorialmente competente prima dell'inizio dell'attività di cui si allega facsimile (allegato 2) e previa sottoscrizione di un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti (allegato 3).

MANDA La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- ai Prefetti;
- ai Sindaci dei comuni liguri
- all'ANCI

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 1 giugno 2020

Il Presidente
Giovanni Toti

